Treviso –19 marzo 2021

IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE TRA LA "FUNZIONE EDUCATIVA DEL MANTENIMENTO E IL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÁ". L'onere della prova.

• IL COSTO DEI FIGLI: definizione delle spese straordinarie e modelli di calcolo degli oneri contributivi dei genitori

Argomenti

- 0 (flash). Eventuali contributi al tema precedente Il mio ruolo soltanto di segnalatore di divergenze
- 1. (cenno) Intreccio fra aspetti relazionali ed economici
- 2. Legge e prassi: Mantenimento diretto e indiretto
- 3. Accoglienza ed equivoci sul mantenimento diretto
- 4. Potere decisionale e onere contributivo
- 5. Spese ordinarie e «straordinarie»
- 6. I Protocolli sulle spese straordinarie
- 7. Le tabelle

Art. 337 septies c.c, comma l

"Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto"

Art. 155 quinquies c.c., ddl 66, 2005

(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, quarto comma. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.".

Figlio maggiorenne (Cass. 17183-14.8.2020)

Non automaticità dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio, in base al principio di autoresponsabilità Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Legittimità che l'assegno venga versato al diretto destinatario

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Onere della prova dell'impossibilità di mantenersi che grava non più sull'obbligato, ma sul beneficiario che dovrà quindi dimostrare di trovarsi in una situazione di non autosufficienza economica viste le difficoltà del genitore estraniato dalla vita del figlio di procurarsi informazioni sulle sue attività – anche a causa della privacy (Principio di prossimità)

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Impossibilità di definire uno dei genitori come «convivente» considerato che il figlio maggiorenne può muoversi liberamente tra le abitazioni dei genitori; al massimo parlare di co-residente, circostanza meramente anagrafica e non sostanziale

Art. 315 bis c.c.

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Cass. 17183 del **14 agosto** 2020

• "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".

Cass. 17380 del 20 agosto 2020

In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro conjuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con'il quale continua a vivere.

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, n.29779

"Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".

Obblighi verso figlio maggiorenne (Cass. 4219 del 17 febbraio 2021)

"Invero, va ribadito il seguente principio di diritto: "l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può perdurare, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, sulla base di opportune istruttoria, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica, ed il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, fatto da provarsi dal soggetto obbligato, che deduca o domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento" (in termini, Cass. 5271/1982; Cass. 475/1990; Cass. 12.212/1990; Cass. 4188/2006; Cass.25.300/2013).".

Petizione per l'abrogazione della legge 54/06

indirizzata alla Commissione parlamentare giustizia (D.I.RE., Donne In Rete, 2020)

La legge 54 del 2006 va abolita. La sua applicazione ... di fatto è una pratica permanente di tortura verso le madri, le figlie e i figli.

Impone una implicita equivalenza dei ruoli di madre e padre, spazzando in un sol colpo la centralità della relazione materna come primaria (la "base sicura") e dalla quale discendono tutte le altre relazioni, a partire da quella del padre. La legge 54 del 2006 limita la libertà della vita di madri e bambini, perché li supervisiona in tutti gli aspetti della vita quotidiana, perfino nei più elementari diritti di cittadinanza e di libertà personale. Rende la cosiddetta "separazione consensuale" un calvario che si dipana tra omissioni di atti dovuti da parte dei padri (firme per iscrizioni a scuola e per i documenti di identità, autorizzazioni a visite mediche, per esempio) e vere e proprie **vessazioni** gratuite che implicano aggravi di tempo e perdite economiche

1. Comm Affari Soc. Camera su L 54/06; **2005**

"considerato che: appare apprezzabile la coerenza con la quale è stato presentato e difeso il principio di assicurare al figlio un riferimento nei due genitori costante e di pari potenziali opportunità, in modo da rendere flessibili nel tempo le modalità di frequentazione, adattandole alle sue esigenze senza necessità di nuovi processi e nuove sentenze;" (motivazione parere favorevole Commissione)

1. Audizione in Senato Figli con i figli (2019)

"Un modello (oltre tutto non corrispondente al "condiviso" previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defatigante, **sballottati come pacchi postali** da una casa all'altra per le spezzettate "visite" solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e "scaricati" dal "genitore prevalente"... E tutto questo in nome e in difesa della "stabilità" e del "superiore interesse" del minore.... Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire.



1. Audizione in Senato «Figli con i figli» (2019)

"In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri. La loro parità permetterebbe ai figli di godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serva loro. In generale e in pratica, campo base fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che i compiti di cura assunti da ciascun genitore anche a contenuto economico (mantenimento diretto per capitoli di spesa) evitino, soprattutto ai figli più piccoli, assenze troppo lunghe di un genitore. Mentre la quotidianità costante presso l'uno e l'altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore "non collocatario"".

1 Intreccio tra relazione e mantenimento

```
«... è ormai pacifico che il giudice possa individuare (il che,
anzi, avviene nella gran parte dei casi) un genitore collocatario
o preferenziale del minore ...» ...
«... l'individuazione di un genitore collocatario, preferenziale,
rende inevitabile (oltre che altamente opportuna) la
 previsione, a carico dell'altro, di un assegno di mantenimento,
che non è perequativo, e che trova fondamento nell'art. 337 ter c.c.»
                               (Foro italiano, 4 aprile 2017, p. 185)
```

1 - Codice civile, art. 337 ter comma 1 affidamento e frequentazione

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

1- Ordinanza TO Palmi 22 febbraio 2021 (segue)

www.studiocataldi.it/articoli/41220-il-sud-congeda-il-genitore-collocatario.asp

"- al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente "equilibrato e continuativo" ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due "cura, educazione, istruzione e assistenza morale« occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto - in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. - da ciascun genitore;

- l'effettività del disposto normativo di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;»

1 - Ordinanza TO Palmi 22 febbraio 2021 (fine)

- il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l'attribuzione all'altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio".

1 - Collocazione e Frequentazione

• 1) ____ figl___ minor___ è/sono affidat___ ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso il/la padre/madre, in via

• 2) L'altro genitore potrà vederl___ e tenerl__ con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera; un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo (TO Torino, 2016)



1-2 — Differenze concrete tra i genitori

(Linee Guida Tribunali milanesi)

«Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore»

(Milano, 14 novembre 2017: "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori «)

2 - Art. 337 ter c.c. comma IV

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità

2 - Mantenimento secondo pdl 66/2001

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

2 - *Introdurre* il mantenimento diretto? (Cass. 23411/2009)

"l'assegno per il figlio" può essere disposto "in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore" (Cass. 23411/2009, est. Dogliotti, pres. Luccioli)



2 - Cass. 23411/2009, est. Dogliotti, pres. Luccioli

"E' da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quanto meno opportuna, se non necessaria, quando ... l'affidamento condiviso preveda una collocazione prevalente presso uno dei genitori ... Il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non appartengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, *libri...*).".

2 - Art. 337 ter c.c. Comma IV

- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:
- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con <u>entrambi</u> i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da <u>ciascun</u> genitore.

2 - Cass. 22502/2010 (est. Felicetti)

• "nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli ... , la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. ... non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore".

2 - Cass. 785/2012 (est. Dogliotti)

Il giudice è autorizzato a optare sempre e comunque come vuole tra mantenimento diretto e indiretto dal secondo comma dell'art. 337 *ter* c.c., che a lui dà facoltà di determinare il modo e la misura del contributo.

2 - Art. 337 ter c.c. Comma II

Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice ... determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso <u>ciascun</u> genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui <u>ciascuno</u> di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

2 - Linee guida TO Brindisi: Il mantenimento diretto dei figli per capitoli di spesa

- Ciascuno dei genitori fornirà ai figli vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli presso di sé, coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza.
- Per quanto riguarda le spese esterne, si conviene che *il padre (la madre)* provveda per intero alle necessità relative a ... (*segue elenco*) restando ogni altra voce a carico *della madre (il padre)*. Le spese non prevedibili verranno ripartite in proporzione ai redditi, ovvero nella fattispecie per il % a carico del padre e per ... % a carico della madre.

2 - Mantenimento diretto nelle «Istruzioni per la compilazione delle Schede Istat» (2018)

 Questa sezione è stata rivista e adeguata a quanto previsto dalla legge n.54/2006 sull'affidamento condiviso, anche se ancora parzialmente inapplicato. Dal 2006 la forma privilegiata di contribuzione è divenuta quella diretta, che prevede che entrambi i genitori forniscano ai figli quello che a loro serve, dividendosi gli oneri in proporzione delle rispettive risorse, in modo da assolvere al contempo ai compiti di accudimento e cura che per legge spettano a entrambi. Tale modo prevede, quindi, l'individuazione dei bisogni e delle aspirazioni dei figli direttamente da parte di entrambi i genitori in affidamento condiviso, la valutazione del sacrificio economico che ciò comporta e la ripartizione tra gli stossi dell'orogazione di beni e convizi paccesari attraverse una ripartizione tra gli stessi dell'erogazione di beni e servizi necessari attraverso una proporzionale suddivisione per capitoli di spesa. Pertanto, ai sensi dell'art. 337-ter comma quarto c.c., la corresponsione di un assegno dovrebbe essere solo eventuale e con valenza perequativa, ovvero svolgere la funzione di mettere il genitore meno abbiente in condizione di fare la sua parte nei confronti dei figli, provvedendo di persona ad alcuni dei loro bisogni, quando le sue risorse personali sono troppo scarse o mancano del tutto. Viceversa, viene spesso fissato un assegno a favore del genitore collocatario, destinato a coprire le spese legate alla vita quotidiana

3 - TO Roma – Istruzioni x sep. consens. Il

4. il/la _____, quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli, corrisponderà a ___ la somma mensile di euro ____

..., oltre al __delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo;

3 - Posizioni rispetto al mantenimento diretto

"Dalla previsione di tempi paritetici scaturisce una serie di conseguenze tutte molto discutibili. Mi riferisco all'assegno di mantenimento dei figli, che viene sostanzialmente soppresso con la previsione che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto nel periodo di permanenza della prole presso di sé (Gabriella Luccioli, già pres. I sez. Suprema Corte, https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/25/gabriella-luccioli-del-ddl-pillon-non-si-salva-nulla-va-cancellato/)

"Il mantenimento diretto durante i tempi paritari imposti dal decreto [ddl 735] e la conseguente abolizione dell'assegno, stante il forte squilibrio economico che caratterizza la gran parte dei coniugi, si traduce, al contrario, in una lesione di tale diritto. Non può, invero, passare l'idea che ciascuna figura genitoriale sia nelle condizioni di dare al minore pari tenore di vita." (Giudice del Tribunale di Torino)

3 - Separazione e Povertà femminile (AMI)

"Chi è il proprietario della casa mantiene la casa aggiunge Gian Ettore Gassani, presidente Associazione matrimonialisti italiani – Immaginate al sud, con le donne in condizioni economiche svantaggiate che perdono casa, soldi e figli in automatico. Non avrebbero la forza di dire basta a un rapporto che non funziona per paura di perdere i figli e di andare in mezzo alla strada".

3 - La Garante nazionale del 2019: il mantenimento diretto

«La previsione di un **assegno** di mantenimento per i figli garantisce il soddisfacimento delle esigenze dei figli stessi e una **maggiore effettività** in caso di inadempimento al pagamento dell'assegno. » (Audizione in Comm. Giustizia del Senato, 2019)

- 3 Linda Sabbadini (dirig. Istat): Il mantenimento diretto
- « L'eliminazione dell'assegno di mantenimento dei figli provocherebbe quasi il raddoppio della povertà assoluta tra le madri. Al momento, infatti, il reddito a disposizione delle madri che vivono con i figli e che ricevono l'assegno sulla base della decisione del giudice è mediamente più basso di quello dei padri di circa il 15%. Se dal reddito a disposizione delle madri (per chi?) venisse sottratto l'importo degli assegni (per chi?) (che quindi rimarrebbe ai padri), l'importo in media si ridurrebbe a poco più della metà di quello dei

3 - AIAF: mantenimento diretto I

b) è l'esatta negazione del principio di bigenitorialità; prevedendo il mantenimento diretto, di fatto, si attribuisce il potere decisionale al genitore maggiormente abbiente, con conseguente negazione pratica del dovere di concertazione delle decisioni. Esemplificando se il genitore A guadagna 20 e il genitore B guadagna 2 e al genitore A verrà attribuito il capitolo di spesa relativo all'abbigliamento, allo sport e alle vacanze, sarà il genitore A a decidere su quei capitoli

3 - AIAF: mantenimento diretto II

- a) contrasta con il principio di proporzionalità posto alla base del diritto dei minori di essere mantenuti da entrambi i genitori, che pure viene enunciato a proposito della suddivisione delle spese. L'assegno perequativo è oggi previsto per garantire effettività a tale principio e continuerà a rendersi necessario con riguardo ai capitoli di spesa che restano a carico di ciascun genitore nei periodi di convivenza con il figlio nel caso di sperequazione economica tra i due genitori;
- c) eliminare il tenore di vita come parametro di determinazione del mantenimento, è in contrasto con l'interesse del figlio a non subire pregiudizi economici dalla separazione dei genitori (art. 9 Carta AGIA): è incomprensibile il motivo per cui un figlio che sino alla separazione dei genitori ha avuto determinate abitudini, debba modificarle;

3 - La dottrina (Morace Pinelli, 2014)

"... in considerazione dell'opzione per il mantenimento diretto effettuata dall'ordinamento con la l. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, occorre evitare che venga automaticamente attribuito al genitore collocatario un assegno di mantenimento per il minore, nel difetto dei rigorosi presupposti indicati dall'art. 337 ter c.c.").

3- Dottrina: priorità del mantenimento diretto

- C.M. Bianca, T. Auletta, B. De Filippis,
- L. Rossi Carleo e C. Caricato, E. Quadri,
- G. Frezza, G. Giacobbe, M. Sesta,
- A. Morace-Pinelli, G. Ballarani, A. Arceri,
- A. Costanzo etc...

3 - Gli equivoci sul mantenimento diretto

Si vuole **«introdurre»** il mantenimento diretto (M.D.) Il M.D. impoverisce le madri:

«L' assegno per i figli è destinato anche al coniuge?»

Con il M.D. si perde il vantaggio dell'atto esecutivo

Il M.D. toglie al figlio il diritto allo stesso tenore di vita di prima

Con il M. D. Il figlio subirà i contraccolpi di livelli economici diversi

Con il M.D. decide tutto il genitore più abbiente

4 – COMPETENZE DEL GENITORE COLLOCATARIO

"... va chiarito che il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e alloggio, comprendendo ... la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio, consistente non solo nell'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti d'igiene etc.), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione, quali feste, cinema, regali, etc, che solo il genitore collocatario è chiamato a soddisfare." (*TO Roma*, 22/gennaio/2016)

5 - Spese «straordinarie» (<u>Protocollo</u> del Tribunale di Varese)

"Il **coniuge** tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi può essere tenuto a semplice richiesta del **genitore collocatario**, purché vi sia stato previo accordo ".

Non vale il viceversa

5 - La Cassazione: spese straordinarie e decisioni principali

Secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso (*Cass. 2127/2016*)

5 - Il giudice verifica che la spesa sia congrua

«Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori» (Cass. 5059/2021)

5 - Necessità della concertazione

«Sfugge, però, alla Suprema Corte che i genitori, una volta concordemente ravvisata la necessità di una spesa straordinaria, sono comunque chiamati a specifiche determinazioni dal momento che l'interesse dei figli, salvo i casi di urgenza, può essere soddisfatto in tempi, in modi e con contenuti diversi.» (GdP Casoria, sentenza 1439/2020)

5 - Cassazione e art. 337 ter comma II c.c.

- «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (crf. 16175 del 2015, 19607 del 2011)» Cass. 5059/2021
- "il provvedimento giurisdizionale" può "determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli (crf. Cass. 2182 del 2009, 9376 del 2011).".)
- Il giudice «Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori ... fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.» (art. 337 ter comma II)

5 - Cass. 15240/2018, massima

• In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

I Protocolli sulle spese «straordinarie»

Cosa sono le spese «straordinarie»

Il Protocollo di Roma

Spese legate alla convivenza e non

Spese «ordinarie e straordinarie», prevedibili e imprevedibili

Chi è legittimato a prendere l'iniziativa?

Il modello di Brindisi

- **6 -** Mantenimento dei figli secondo il CNF I (*Linee-guida spese straordinarie, 2017*)
- "Con il venir meno del **genitore affidatario in via esclusiva** e con l'introduzione della natura meramente perequativa dell'assegno di mantenimento dei figli, qualcuno oggi ritiene ... che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio della bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso. La prassi che assegnava al genitore non convivente il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all'affidamento monogenitoriale l'affidamento condiviso, alla potestà genitoriale la responsabilità genitoriale e all'assegno di mantenimento il mantenimento diretto."

6 - Mantenimento dei figli secondo il CNF – II

"Non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sulla [mirante alla] effettiva equaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori **sembra faticare** ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L'assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di equaglianza e solidarietà familiare disciplinati dall'art. 316 bis c.c." (Linee guida del CNF, 2017)

6 - Mantenimento dei figli secondo UNCM - I

"Nell'ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti la normativa vigente individua il mantenimento diretto come il regime preferibile [PRIORITARIO] in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori già dalla riforma di cui alla legge 54/2006."


6 - Mantenimento dei figli secondo UNCM - II

"La previsione del mantenimento diretto valorizza del resto il ruolo dei genitori e ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione e contributo (personale oltre che materiale) alla loro crescita, ma nel contempo richiede, per la corretta applicazione, una attenta ponderazione e riflessione del Giudice nella statuizione dell'assegno pereguativo, perché l'eventuale previsione corrisponda alle necessità del caso concreto e non risulti il frutto della mera e standardizzata applicazione di una prassi di lungo corso."

6 - TO Roma, Prot. Spese straord. (20.11. 2018)

• Le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (luce, gas, linea telefonica), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).

7 – CHICOS, software che calcola il costo dei figli



6. Precedenti proposte di mantenimento diretto

Art. 40, pdl 173 XIII Leg. "Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi che provvedono in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito." (56 deputati PDS, 1996)

Art. 6 ddl 2049 XVII Leg. «Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;

(Intero Gruppo DS Comm. Giust. 2017)